



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 20 marzo 2026

LEGITTIMA LA NORMA DELLA REGIONE CAMPANIA SULLA RIMOZIONE DELLA CAUSA DI INELEGGIBILITÀ DEL SINDACO A PRESIDENTE DELLA REGIONE E A CONSIGLIERE REGIONALE

La Corte costituzionale, con la [sentenza numero 36](#) depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo nei confronti dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania numero 6 del 2025.

Tale disposizione ha innovato la disciplina dei casi di ineleggibilità a presidente della Regione e a consigliere regionale, casi tra i quali sono previsti i sindaci dei comuni compresi nel territorio della Regione.

Secondo la precedente normativa, i sindaci interessati potevano rimuovere la causa di ineleggibilità con le dimissioni dalla carica non oltre novanta giorni prima della scadenza naturale del quinquennio di durata consiglio regionale. La modifica ha ridotto il termine ultimo per le dimissioni da novanta a sessanta giorni precedenti l'indicata scadenza naturale del consiglio regionale.

La Corte ha ritenuto insussistente, in primo luogo, la violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in quanto l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge numero 165 del 2004, che ha dettato i principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi nel disciplinare i casi di ineleggibilità di cui al citato articolo 122, primo comma, non vieta di individuare un termine anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature.

La Corte ha ritenuto altresì insussistente la violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione, richiamando la recente [sentenza numero 131 del 2025](#).

Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia, ritenendo sproporzionato il termine per le dimissioni dei sindaci e dei presidenti delle province, stabilito da tale norma, fissato a ben centottanta giorni prima della scadenza naturale del consiglio regionale.

La Corte ha osservato che la citata sentenza numero 131 del 2025 ha assunto a paradigma di proporzionalità proprio il termine di sessanta giorni previsto dalla Regione Campania.

In conclusione, la stessa motivazione della sentenza numero 131 del 2025 ha consentito alla Corte di valutare positivamente la compatibilità costituzionale della disposizione ora impugnata, in quanto non irragionevole né sproporzionata.

Roma, 20 marzo 2026